



STATUTO DEL CIRCOLO TERRITORIALE

ARCI NOVA " BAUHAUS "

(CASA DELLA COSTRUZIONE)

Art. 1

E' costituito con sede in Decimomannu il Circolo territoriale che assume la denominazione di " Circolo Arci Nova Bauhaus " , centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, progressista, antifascista. Non persegue finalita' di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo e' quello di promuovere attivita' culturali, sportive, turistiche e ricreative, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si puo' dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo aderisce all' Arci - Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Ricreazione, riconosciuta con D. M. 02/08/1967 n. 1017022/12000A, di cui condivide le finalita' statutarie e per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterra' opportune.

Art. 3

alla sempre piu' ampia diffusione della democrazia e della solidarieta' nei rapporti umani tra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle liberta' civili, individuali e collettive;

b) Favorire l'estensione delle attivita' culturali, sportive e ricreative e di forme consortili fra i circoli e le altre organizzazioni democratiche;

c) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione); ai consigli di fabbrica, di Scuola e di Istituto per una programmazione culturale sul territorio;

d) Organizzare iniziative, servizi, attivita' culturali, sportive, turistiche e ricreative e di mutuo soccorso atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo ai soci ed ai cittadini.

Art. 4

Il numero dei soci e' illimitato. Al circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. Gli aspiranti soci devono presentare la domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali. Inoltre agli aspiranti soci e' richiesta l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

I minori di anni diciotto possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori e, comunque, non godono del diritto di voto in assemblea.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prendera' in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso



dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale Arci Nova Bauhaus e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

— Frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

— A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

— Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

_ decesso;

_ mancato pagamento della quota sociale;

_ espulsione o radiazione;

_ dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facolta' di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

_ inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

_ denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

_ l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

_ il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

_ appropriazione indebita dei fondi sociali, degli atti, dei documenti o altro di proprieta' del Circolo;

_ l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovra' essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, e' ammesso il ricorso entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo e' indivisibile e costituito da:



- _ beni mobili e immobili di proprieta' del Circolo;
- _ contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- _ fondo di riserva.

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 marzo successivo.

Ulteriore deroga puo' essere prevista in caso di comprovata necessita' o impedimento.

Art. 13

Il bilancio dovra' prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva e' vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo del bilancio sara' devoluto come segue:

- _ il 10% al fondo di riserva;
- _ il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'Assemblea

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita alla presenza della meta' piu' uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all' Art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, e' indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo valgono le norme di cui all' Art. 30.

Art. 17

L'assemblea e' presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti

dai soci. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria convocata una volta all'anno nel periodo che va dall'1 gennaio al 31 marzo. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- _ approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- _ approva le linee generali del programma di attività ;
- _ elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza ai nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo;
- _ nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- _ delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura circa tre anni.

E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni puo' avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonche' dell'attivita' volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

_ Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo, e' il responsabile di ogni attivita' dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;

_ Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questo, ne assume le mansioni, cura ogni aspetto amministrativo del Circolo;

_ Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio puo' inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attivita' del Circolo.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

_ eseguire le delibere dell'Assemblea;

_ formulare i programmi di attivita' sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

_ predisporre bilanci preventivi e consuntivi;

_ deliberare circa l'ammissione dei soci;

_ deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

_ stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attivita' sociali;

_ curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprieta' del Circolo o ad esso affidati;

decidere le modalita' di partecipazione del Circolo alle attivita' organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessita' di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando cio' sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parita' di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a cinque riunioni consecutive decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario e' sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso alle elezioni del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni e' fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo puo' dimettersi quando cio' sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato e' tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti e' composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dell Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Puo' deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio ai sensi dell' Art. 9 .

~~Il Collegio decide, a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogniqualvolta le condizioni lo rendano necessario.~~

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori e' composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attivita' amministrativa e finanziaria del Circolo, nonche' di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte all'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

Scioglimento del Circolo

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e, comunque, per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Disposizioni finali

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

~~UT. REGISTRO CIRCOLI
Anno - 28 MARZO 1995
B. PENNINO - INTERAMIALE~~

~~*[Handwritten signature]*~~

~~Il Dirett. A.~~